

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazione antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne

Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com

Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com

Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazione verona@gmail.com

Antenna territoriale Sicilia: antidiscriminazione sicilia@gmail.com

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI

1. [Foto con il velo: il documento d'identità non va negato](#)
2. [Richiedenti asilo: a rischio l'accesso ai diritti fondamentali con il codice fiscale numerico](#)
3. [Manifesti politici contro richiedenti asilo affissi a Saronno: Lega Nord in tribunale](#)
4. [Bonus bebè: riconosciuto il diritto agli stranieri familiari di cittadini europei](#)
5. [Stranieri e prestazioni sociali davanti alle Alte Corti](#)

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. [Bonus Bebè: continuano le decisioni favorevoli. E intanto l'Inps di Milano accoglie una domanda di titolare di permesso unico di lavoro](#)
2. [Bonus Bebè: prima decisione di secondo grado sull'assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro](#)
3. [Regione Lombardia e "fondo sostegno grave disagio economico 2015": la Corte d'Appello di Milano rinvia alla Corte Costituzionale](#)
4. [Assegno sociale: il tribunale di Bergamo rinvia alla corte costituzionale](#)
5. [Assegno maternità e bonus bebè: il tribunale di Torino rinvia alla Corte Costituzionale](#)
6. [Il Consiglio di Stato cancella definitivamente la "supertassa" per i cittadini extra UE per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)
7. [Il Tribunale di Piacenza riconosce il diritto all'assegno sociale a tutti i titolari di permesso unico lavoro](#)

C. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. [Sicurezza sociale: la proposta di modifica della Commissione europea](#)
2. [documento operativo su stranieri e prestazioni sociali](#)
3. [Contributo ASGI al CERD](#)

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI

1. Foto con il velo: il documento d'identità non va negato

A seguito di casi segnalati dal Monitoraggio Anti Islamofobia (MAI) di mancato rilascio dei documenti d'identità per assenza di foto a capo scoperto ASGI ha inviato una lettera ai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti. Infatti nonostante da anni diverse circolari chiariscano che è possibile indossare il velo sulle foto per i documenti di identità – da ultimo [la circolare emanata il 20 ottobre 2016 dal Ministero dei Trasporti](#), sono numerose le segnalazioni ricevute da ASGI di casi di opposizione alla richiesta ed al rilascio di documenti quali carte d'identità, passaporti, patenti e permessi di soggiorno, a causa di foto che ritraggono le donne con capo coperto dal c.d. velo islamico (il "hijab" indossato dalle donne di religione musulmana).0

Eppure il quadro giuridico è chiaro **Il Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, era già intervenuto sulla questione con circolare n. 4 del 15.3.1995** così: *"Ciò premesso questo Ministero è dell'avviso che nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all'uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall'articolo 289 del regolamento del t.u.l.p.s. Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell'abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto. Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta. Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili".*

Il Ministero dell'Interno lo aveva ribadito nella circolare del 24 luglio 2000, n. 300 ricordando che la copertura del capo dovuta a motivi religiosi (velo, turbante o altro) non ricade sotto la detta norma regolamentare, poiché *"il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili".*

Lo ripete nuovamente ora la circolare del Ministero delle infrastrutture e Trasporti relativa alle fototessere da accettare per le patenti di guida (anch'esse un documento d'identità), che afferma la mancanza di obbligo di produzione di fototessera senza velo islamico per le donne di religione musulmana.

La lettera dell'ASGI ai Ministeri

[In una lettera inviata ai Ministeri dei Trasporti e dell'interno in data 6 dicembre 2016](#) l'ASGI ha inviato le segnalazioni ricevute dal MAI alle due Autorità sottolineando come il diritto di indossare il velo nelle fototessere costituisca un diritto garantito dagli artt. 19 e 21 Cost. che rispettivamente tutelano la libertà di religione e la libertà di pensiero.

L'Associazione ha quindi richiesto, in applicazione di tali principi e delle circolari ministeriali sopra citate, che vengano posti in essere atti e provvedimenti idonei a evitare che in futuro avvengano ulteriori illegittimi

rifiuti nel rilascio dei documenti d'identità quali carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno, patente di guida o altri documenti identificativi, da parte delle amministrazioni competenti.

2. **Richiedenti asilo: a rischio l'accesso ai diritti fondamentali con il codice fiscale numerico**

In una lettera indirizzata [al Ministero delle Entrate, Salute e Interni inviata lo scorso 23 novembre](#) A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ARCI, CARITAS, C.I.R. Consiglio Italiano per i Rifugiati, COMUNITA' SANT EGIDIO, EMERGENCY, F.C.E.I.- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, FONDAZIONE MIGRANTES, MEDU – Medici per i Diritti Umani, NAGA denunciano come l'assegnazione ai richiedenti protezione internazionale di un codice fiscale diverso da quello assegnato agli altri cittadini (poiché più breve e numerico), quando rilasciato, non consente il pieno accesso ai diritti.

Le associazioni scrivono: *“pur condividendo il fine dell'attivazione della nuova procedura e dell'attribuzione del codice fiscale al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale non può non essere rilevato come ad oggi le informazioni giunte ai vari uffici periferici circa questa nuova procedura siano del tutto insufficienti e come di conseguenza l'assegnazione ai richiedenti di un codice fiscale diverso da quello assegnato agli altri cittadini (poiché più breve e numerico), quando rilasciato, non consenta il pieno accesso ai diritti.”.*

Il contesto

Con la comunicazione di servizio n.8 del 26.07.2016, esplicativa della nuova procedura telematica predisposta dall'Agenzia dell'Entrate di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute è stata stabilita una nuova procedura per l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio ai richiedenti protezione internazionale già al momento del rilascio della ricevuta attestante la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e la conversione del codice fiscale numerico in uno alfanumerico definitivo al momento della notifica della decisione favorevole da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il fine della procedura – si legge nella comunicazione – è quello di dare piena attuazione ad alcune disposizioni del D. lgs. 142/2015 ed, in particolare, di garantire l'iscrizione al servizio sanitario e l'accesso al lavoro ai sensi degli artt. 21 e 22 D. Lgs. 142/2015 al richiedente protezione internazionale che sia in possesso del permesso di soggiorno o della sola ricevuta rilasciata al momento della verbalizzazione che, come previsto dall'art. 4 c. 3 D. Lgs. 142/2015, vale come permesso di soggiorno provvisorio

Diritti fondamentali negati

Tuttavia quando il richiedente protezione internazionale ha un codice provvisorio *“si riscontra l'impossibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale, di iscriversi ai tirocini formativi, di partecipare ai corsi di formazioni professionale, di accedere al lavoro, di ottenere la residenza e/o il rilascio dei farmaci con la prescrizione medica anche a causa dell'incapacità dei sistemi operativi telematici di riconoscere la validità del codice fiscale così assegnato”, denunciano le Associazioni nella lettera .*

Le associazioni hanno ricevuto numerose segnalazioni da tutto il territorio nazionale che indicano come diverse Questure non sanno ancora come creare i codici provvisori numerici e fornirli ai richiedenti asilo, mentre altre non sanno assolutamente come convertire il codice provvisorio in codice alfanumerico definitivo nella lettera di notifica della decisione favorevole al richiedente.

“L'impossibilità pratica di accedere ai diritti fondamentali “rappresenta una violazione del D. Lgs. 142/2015 nonché “un trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri” : tale prassi infatti

illegittimamente impone condizioni più svantaggiose nell'accesso "all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

"Vi invitiamo pertanto a riconsiderare la scelta di assegnare un codice fiscale provvisorio numerico più breve" concludono le associazioni firmatarie " per assicurare l'effettiva parità di trattamento per i cittadini richiedenti la protezione internazionale, riconoscendo ad essi il comune codice fiscale alfanumerico o fornendo adeguata informazione a tutti gli uffici periferici anche rispetto all'aggiornamento dei sistemi informatici."

3. Manifesti politici contro richiedenti asilo affissi a Saronno: Lega Nord in tribunale

A metà ottobre ASGI e Naga hanno presentato al tribunale civile di Milano un'azione civile contro la discriminazione contro la Lega Nord di Saronno, per l'affissione di manifesti sui quali comparivano le frasi "Saronno non vuole clandestini"; "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini"; "Vitto, alloggio e vizi pagati da noi". Le associazioni hanno chiesto al Tribunale "l'accertamento del carattere discriminatorio e/o molesto ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. 215/03 e una condanna al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento tenuto, oltre alla predisposizione di un piano di rimozione che prevenga il ripetersi in futuro di analoghi episodi". Il ricorso era stato presentato contro la Lega Nord Saronno ma, all'udienza del 30 novembre 2016, il giudice ha valutato la necessità di chiamare in causa anche la Lega Nord nazionale e la Lega lombarda. La prossima udienza è l'8 febbraio 2017. L'avvocato delle associazioni che segue il caso è Alberto Guariso, [già protagonista a Saronno di una conferenza stampa per presentare l'azione legale](#): "niente da obiettare al rinvio deciso dal tribunale, anzi la questione si allarga". Del resto il legale presentando l'iniziativa aveva più volte ribadito la volontà di suscitare una presa di coscienza. "La nostra base di partenza è che debbano esserci dei limiti anche nel dibattito politico, nel quale non può essere consentito qualsiasi tipo di espressione. Usare certi termini è "discriminazione", anche sotto la fattispecie delle molestie attribuendo agli stranieri la qualifica di "clandestini". Quelli che la Prefettura aveva destinato alla struttura di accoglienza di Saronno erano infatti richiedenti asilo. La qualifica di clandestino contraddistingue un comportamento delittuoso nel nostro Paese e quindi attribuirlo ad una persona significa attribuire un comportamento costituente reato. Ecco dunque spiegato perché, a nostro giudizio, c'è stata diffamazione".

4. Bonus bebè: riconosciuto il diritto agli stranieri familiari di cittadini europei

Come da sempre sostenuto dall'ASGI, ora arriva il parere del ministero del Lavoro che riconosce la parità di trattamento ai familiari di cittadini europei. Ne dà notizia l'Inps attraverso una circolare. Purtroppo verranno riesaminate le domande escluse solo su richiesta.

L'Inps, [con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016](#), fornisce ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno riconosciuti utili per ottenere l'assegno di natalità, il cd Bonus bebè, previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministero del lavoro, con parere trasmesso il 27 luglio 2016 (CdG MA008/A001/11186), ha chiarito che ne hanno diritto anche i cittadini stranieri titolari dei seguenti permessi previsti dagli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n.30/2007:

- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.30/2007;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.30/2007. Anche tali soggetti pertanto possono presentare domanda di assegno secondo le specifiche indicazioni fornite dalla presente circolare.

L'Inps informa che sta adeguando il sistema informatico per accogliere le domande dei familiari stranieri di cittadini comunitari. Nel frattempo questi ultimi possono autocertificare la loro condizione indicando gli estremi del titolo di soggiorno in possesso. Coloro che hanno visto respinta o non accettata la loro domanda in passato potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.

Mancano ancora tra i destinatari aventi già diritto all'assegno di natalità tutti gli altri stranieri titolari di un permesso di soggiorno unico per lavoro, seppur continuino a giungere conferme dai tribunali sulla loro titolarità alla prestazione sociale, ormai anche in secondo grado.

5. Stranieri e prestazioni sociali davanti alle Alte Corti

Anche grazie al vasto contenzioso promosso da ASGI sul tema dell'uguaglianza nell'accesso al welfare, salgono a 5 le decisioni di rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'UE; nei prossimi mesi le Alte Corti dovranno quindi decidere questioni di grande importanza e potrebbero ridisegnare integralmente la materia.

Qui di seguito i rinvii:

Indennità di maternità di base ex art. 74 dlgs 151/01: incostituzionalità della limitazione ai soli titolari di permesso di lungo periodo.

Con [ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 26 novembre 2015, il Tribunale di Bergamo](#) (est. Bertoncini) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.lgs. 151/2001 per contrasto con gli artt. 2,3,10,31,38,e 117 primo comma Cost. nonché degli artt.14 e 1 protocollo aggiuntivo CEDU così come interpretati dalla Corte EDU e replicati nell'art.21 della Carta dei diritti fondamentali della UE, a sua volta richiamato dall'art.6 TUE nella parte in cui richiede il requisito del permesso di soggiorno CE di lungo periodo per l'accesso all'assegno di maternità di base.

Già in precedenza il [Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 marzo 2015](#) aveva sollevato analoga questione. La discussione avanti la Corte è fissata per entrambe le rimesse al **24 gennaio 2017**. Da segnalare che il Giudice di Bergamo, benché sollecitato a valutare la possibilità di disapplicare la norma nazionale per effetto della direttiva 2011/98, ha ritenuto che *"dall'esame complessivo del diritto dell'Unione Europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all'assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata"*. Tuttavia, esaminando pochi mesi dopo la medesima questione in relazione

all'assegno di natalità, ha invece deciso per la diretta applicabilità della direttiva (cfr. [Tribunale Bergamo, ordinanza del 9 agosto 2016](#))

Assegno sociale: incostituzionalità della limitazione ai titolari di permesso di lungo periodo

La Corte era stata investita solo pochi mesi fa della medesima questione, ma aveva deciso per l'inammissibilità della questione ([L'ordinanza 15 luglio 2016, n.180](#)) adombrando una tacita abrogazione dell'art. 80 comma 19 L. 388/00 ad opera del successivo art. 20 comma 10 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 che ha introdotto il requisito dei 10 anni di residenza per tutti i richiedenti. La decisione non ha però convinto il Tribunale di Bergamo che, con [ordinanza del 26 settembre 2016, est. Azzolini](#), ha ritenuto tuttora vigente la limitazione di cui all'art. 80 cit., ma l'ha valutata al tempo stesso sospetta di incostituzionalità in quanto sarebbe del tutto irragionevole "subordinare la prestazione al possesso di un requisito che presuppone l'esistenza di un minimo reddituale, alla cui mancanza la prestazione stessa dovrebbe sopperire" L'udienza di discussione non è ancora calendarizzata.

Da segnalare invece, nel senso del riconoscimento del diritto all'assegno sociale a tutti i titolari di "permesso unico lavoro" per effetto della clausola di parità di cui all'art. 12 direttiva 2011/98 è l'ordinanza del [Tribunale di Piacenza, 11 dicembre 2016](#).

Assegno per famiglie numerose: rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con [ordinanza del 1 agosto 2016, la Corte d'Appello di Genova](#) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in merito al contrasto tra l'art. 12 della direttiva 2011/98 e l'art 65 L. 448/1998 che istituisce l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico di lavoro.

Nell'ordinanza di rinvio, la Corte conferma che l'assegno in questione rientra nella nozione di sicurezza sociale (essendo corrisposto sulla base di requisiti predefiniti) ed è riconducibile alle prestazioni di cui all'art 3, lettera j) del Regolamento 883/2004 (prestazioni famigliari). Conseguentemente anche a detto assegno dovrebbe applicarsi il principio di parità di trattamento ex art 12 cit., che invece non risulta rispettato dalla normativa nazionale che riserva il beneficio agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, oltre ai rifugiati e ai familiari di comunitari.

Fondo Affitti: questione di legittimità costituzionale del requisito di 10 anni di residenza nello Stato o di 5 nella Regione

Con [ordinanza del 7 novembre 2016 la Corte d'Appello di Milano](#) ha rinviato alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al fondo di sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.11 L. 431/1998, prevede per i soli stranieri il requisito di 10 anni di residenza nello stato o 5 nella Regione.

L'ordinanza "colpisce" l'ultima norma nazionale che introduce requisiti di lungo residenza differenziati per italiani e stranieri (analoghe norme precedenti, specie di fonte regionale, sono già state dichiarate incostituzionali) sicché i precedenti della Corte fanno cautamente prevedere una decisione di accoglimento. E' quindi importante che, nei Comuni ove i bandi per l'accesso al "Fondo Affitti" sono ancora aperti, la domanda venga presentata anche da coloro che non hanno i requisiti di soggiorno previsti dalla legge, al fine di poter poi beneficiare di una eventuale pronuncia di accoglimento.

Assegno famiglie numerose e assegno di maternità: questione di legittimità costituzionale

Con [ordinanza del 13 dicembre 2016, il Tribunale di Torino](#), ignorando il precedente rinvio di cui al punto 1 e la già fissata udienza di discussione davanti alla Corte Costituzionale, ha nuovamente rinviato alla stessa

Corte l'art. 74 comma 1 d.lgs 151/2001 nella parte in cui riserva il beneficio dell'assegno di maternità di base alle madri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo i titolari di permesso unico lavoro.

Con la stessa ordinanza il Tribunale ha anche rinviato alla Corte, sotto lo stesso profilo, l'art. 65 L.448/1998 relativo all'assegno famiglie numerose e nella misura in cui prevedono, al fine dell'accesso al beneficio rispettivamente dell'assegno per il nucleo familiare numerose e per l'assegno di maternità, il possesso del permesso di lungo soggiorno, per contrasto con gli artt. 3, 10 comma 2 e 38 della Costituzione.

Il Tribunale ha infatti ritenuto, con argomentazione per nulla convincente, che non sia possibile né procedere alla disapplicazione della normativa in questione (*in quanto il contrasto con la normativa comunitaria riguarda norme di principio, espresse in direttive, e alle quali l'Italia ha comunque dato attuazione (con l. 97/2013) anche se secondo l'interpretazione attrice in modo non completo e insufficiente*) né compiere una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa, né ritenere che la normativa italiana sia superata dall'accordo Euromediterraneo con il Regno del Marocco. E' comunque probabile che sul medesimo istituto la decisione della Corte UE conseguente al rinvio di cui sopra preceda quella della Corte Costituzionale, che pertanto ne dovrà tenere conto.

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Bonus Bebè: continuano le decisioni favorevoli. E intanto l'Inps di Milano accoglie una domanda di titolare di permesso unico di lavoro

Mentre la giurisprudenza di merito continua a condannare l'INPS e a riconoscere ai cittadini extra UE il diritto al "bonus bebé" (tranne in un caso), l'INPS di Milano accoglie una domanda di titolare di permesso unico lavoro. Salgono a 15 le pronunce di merito che riconoscono il diritto all'assegno di natalità ai cittadini e alle cittadine extra UE con titolo di soggiorno diverso dalla carta di soggiorno di lungo periodo.

Il [Tribunale di Milano](#), con due ordinanze rispettivamente [del 2 dicembre 2016](#) e [del 5 dicembre 2016](#), riconosce che le cittadine extra UE titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari hanno diritto di beneficiare del cd. bonus bebé di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Il [Tribunale di Arezzo con ordinanza del 9 novembre 2016](#) e il [Tribunale di Rovereto con ordinanza del 29 settembre 2016](#) riconoscono che i cittadini extra Ue familiari di cittadini rispettivamente italiani o comunitari hanno diritto a percepire l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014.

Il [Tribunale di Brescia con ordinanza del 17 novembre 2016](#) riconosce che la cittadina extra UE titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98 – a beneficiare del cd. bonus bebé di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Il [Tribunale di Pavia con ordinanza del 21 ottobre 2016](#) riconosce l'accesso all'assegno di natalità per il titolare di permesso unico lavoro in ragione di un'interpretazione della norma nazionale conforme al diritto europeo che trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 187/2010), la quale esclude che sia necessaria la titolarità del permesso di soggiorno UE per l'erogazione di prestazioni quale quella oggetto di causa.

Il [Tribunale di Rovereto, sez lavoro, ordinanza del 29 settembre 2016](#), condanna l'INPS a versare l'assegno di natalità al cittadino titolare di permesso unico lavoro, *seguendo* l'impostazione già confermata in precedenza, ovvero l'applicabilità diretta della clausola di parità ex art 12 Dir 2011/98.

Le decisioni si aggiungono a quelle del [30 settembre 2016 da parte del tribunale di Modena e del 4 ottobre 2016 da parte del tribunale di Pavia che](#) riconoscono il diritto al "bonus bebè" agli stranieri titolari di "permesso unico lavoro". E il [21 settembre 2016, il giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia](#), in un caso segnalato dalla CGIL di Brescia, aveva infatti riconosciuto ad una cittadina bosniaca regolarmente soggiornante in Italia dal 1997 e titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, il diritto al bonus bebè affermando che il disposto normativo che richiede il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per l'accesso al beneficio *"contrasta con l'art. 12 della direttiva 2011/98"*. Come per le precedenti pronunce, il giudice ha riconosciuto che, sebbene l'art.12 della direttiva non sia stato trasposto attraverso il d.lgs. 40/14, è comunque *"corretto affermarne l'efficacia diretta nel nostro ordinamento nei rapporti di tipo verticale trattandosi di disposizione precisa e incondizionata, non dovendo lo Stato svolgere alcuna attività per applicarla"* (per un approfondimento [clicca qui](#))

Analoga decisione era giunta, con riferimento a 3 richiedenti, in data [22 settembre da parte del Tribunale di Bergamo](#), il medesimo Tribunale che già 4 volte si è espresso in senso favorevole ai ricorrenti. I casi erano stati segnalati ad ASGI dalla CGIL di Bergamo.

Si registra la prima, isolata, *sconfitta*. [Il Tribunale di Milano](#), con l'ordinanza del 13 ottobre, statuisce che il bonus bebè rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al regolamento 883/2004 ed esclude quindi l'applicabilità diretta della clausola di parità dell'art 12 dir. 98/2011. Aggiunge – in modo quantomeno opinabile – che, anche se il beneficio rientrasse tra quelli di previdenza sociale, non si configura l'inadempimento dello Stato nella mancata trasposizione nella D.lgs 40/2014 dell'art 12 dir. 2011/98, in quanto i *considerando* 19 e 24 della Direttiva riconoscono il significativo margine discrezionale che la stessa ha riconosciuto in capo ai legislatori nazionali, venendo espresso un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori di paesi terzi titolari dei relativi permessi di soggiorno ma non certamente alcuna disposizione cogente.

Nel frattempo, nel corso di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano e promosso su segnalazione della CISL di Milano, l'INPS, dopo essersi strenuamente difeso negando il diritto, ha inaspettatamente deciso di riconoscere il bonus bebè ad una cittadino turco, titolare del "solo" permesso unico lavoro.

La decisione – a quanto risulta, la prima in Italia – fa sperare in un graduale ripensamento da parte dell'Istituto, ma rende ancora più manifesta l'irragionevolezza della situazione attuale, ove un importante diritto assistenziale è affidato alla sola azione giudiziaria o alla casualità di decisioni dell'Istituto.

2. Bonus bebè: prima decisione di secondo grado sull'assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro

Con [sentenza del 30 novembre 2016 la Corte d'Appello di Brescia](#) conferma la decisione assunta dal [Tribunale di Bergamo con ordinanza del 9 agosto 2016](#).

Il caso, segnalato dall'ufficio stranieri della CGIL di Bergamo, ha portato la Corte a confermare la discriminatorietà dell'esclusione dei soggetti titolari del permesso unico lavoro dall'accesso all'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014.

La Corte d'Appello di Brescia ha affermato che l'assegno in questione rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 perché trattasi di prestazione erogata non discrezionalmente, sulla

base di requisiti predeterminati. Da ciò ne deriva che la prestazione in oggetto è soggetta al vincolo di parità di cui alla all'art. 12 direttiva 2011/98 che trova applicazione diretta nell'ordinamento nazionale.

La sentenza va ad aggiungersi alle già numerose ordinanze favorevoli emesse da diversi tribunali d'Italia.

In senso conforme si richiamano infatti le seguenti decisioni:

[Tribunale di Milano, ordinanza del 9 dicembre 2016](#)

[Tribunale di Milano, ordinanza del 5 dicembre 2016](#)

[Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2016](#)

[Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 novembre 2016](#)

[Tribunale di Arezzo, 9 novembre 2016](#)

[Tribunale di Rovereto, ordinanza del 29 settembre 2016](#)

[Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016](#)

[Tribunale di Modena, ordinanza del 30 settembre 2016](#)

[Tribunale di Pavia, ordinanza del 4 ottobre 2016](#)

[Tribunale di Brescia, ordinanza 21 settembre 2016](#)

Per un approfondimento sulle ordinanze di primo grado [clicca qui](#).

3.Regione Lombardia e “fondo sostegno grave disagio economico 2015”: la Corte d’Appello di Milano rinvia alla Corte Costituzionale

*Secondo i giudici meneghini il requisito del **possesso della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di almeno cinque anni nella regione Lombardia**, previsto esclusivamente per i cittadini stranieri in materia di accesso all'alloggio, presenta profili di illegittimità costituzionale.*

Dopo il recente rinvio alla Corte Costituzionale effettuato dal [tribunale di Bergamo in materia di accesso all'assegno di maternità](#) di base ecco un nuovo rinvio, sempre in materia di prestazioni sociali, e in particolare di accesso all'alloggio, questa volta effettuato dalla Corte d'Appello di Milano. Con [ordinanza del 7 novembre 2016 la Corte d'Appello di Milano](#) ha posto al vaglio della corte Costituzionale la legittimità dell'art. 11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 ai fini dell'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 L. 431/1998 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La questione sorge a seguito dell'approvazione da parte della Regione Lombardia della delibera n. 3495/2015 del 30 aprile 2015 con la quale la Giunta ha introdotto, ai fini dell'accesso al fondo per il sostegno alle locazioni *cd. “fondo sostegno grave disagio economico 2015”*, due requisiti aggiuntivi esclusivamente per cittadini stranieri ovvero la residenza **da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di almeno cinque anni nella regione** e il possesso di una regolare attività lavorativa.

La legittimità della delibera - contestata con ricorso proposto con rito antidiscriminatorio da ASGI, APN e un singolo richiedente escluso (oltre alle poi dichiarate non legittimate SICET e ANOLF) - era stata però riconosciuta dal giudice di prime cure il quale, con ordinanza del 11 novembre 2015 non aveva rinvenuto alcun carattere discriminatorio della delibera. In particolare il giudice di primo grado aveva giustificato la disparità di requisiti richiesti a cittadini italiani e stranieri per l'accesso al fondo affitto sulla base di due argomenti. In primo luogo il giudice aveva richiamato un passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n.187/2010 ove si affermava che *“non si può negare che sussista una ragionevole correlabilità tra la durata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale da un lato, il possesso da parte sua di una regolare*

ancorché saltuaria attività lavorativa e la finalità del contributo in questione". In secondo luogo lo stesso non aveva ritenuto applicabile la clausola di parità di trattamento prevista dall'art.11 della direttiva 2003/109 in materia di prestazioni sociali essendo consentito agli stati membri di limitare la parità alle sole prestazioni essenziali di cui invece, ad avviso del giudice di primo grado, non faceva parte la prestazione in questione.

La Corte d'Appello nella recente sentenza si è invece dimostrata di diverso avviso. Il collegio ha infatti osservato che, per quanto riguarda il requisito dello svolgimento di una regolare attività lavorativa, questo non può essere introdotto dalla pubblica amministrazione con un atto di rango secondario in difetto di una norma di rango primario che lo preveda. Per quanto riguarda poi il requisito di residenza, così come previsto dall'art.11 comma 13 D.L. 112/2008, la Corte si è assolutamente discostata dalla posizione del giudice di primo grado richiamando le numerose sentenze della Corte costituzionale (per un approfondimento sul punto si clicchi qui) che hanno dichiarato incostituzionali disposizioni di legge regionali, provinciali e nazionali che prevedevano per i soli stranieri requisiti di lungo residenza in applicazione del comune principio che *"la previsione dei beneficiari per l'accesso alle prestazioni di volta in volta in discussione deve comunque sempre rispondere, indipendentemente dalla natura essenziale o meno della prestazione, a principi di ragionevolezza"*. E proprio secondo questo profilo la Corte ha ritenuto che *"non vi sia alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e difficoltà che i contributi integrativi in discussione mirano ad alleviare"* poiché non è possibile presumere, in termini assoluti, *"che gli stranieri immigrati in Italia da meno di dieci anni e nella Regione da meno di cinque, ma sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di disagio e di difficoltà, ai fini della fruizione di quei contributi, minori rispetto a chi vi risieda da più anni"*.

Ora non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale per vedere se anche questa limitazione, tra gli ultimi baluardi della normativa nazionale discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri per l'accesso alle prestazioni, verrà abbattuta.

4.Assegno sociale: il tribunale di Bergamo rinvia alla Corte Costituzionale

Con [ordinanza del 26 settembre 2016 il tribunale di Bergamo](#) ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 comma 19 L 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di lungo periodo, la concessione del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 comma 6, L. 335/1995 e successive integrazioni, rilevandone il contrasto con gli artt. 10 c. 1, 117 c. 1 in relazione all'art. 14 Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e 3 Cost.

La questione sottoposta alla Corte Costituzionale riguarda il tanto dibattuto diritto all'assegno sociale per coloro che, pur in presenza del requisito di residenza decennale in Italia (nel caso di specie il ricorrente, cittadino di nazionalità serba, risiede in Italia da vent'anni), **risultano privi di permesso di soggiorno di lungo periodo**, requisito anche esso richiesto dall' art 20 cit.

Il giudice, dott.ssa Azzolini, ha ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità poiché *"l'assegno sociale, pur nelle evidenti diversità rispetto alle provvidenze in materia di invalidità e inabilità (per cui la Corte Costituzionale è già ripetutamente intervenuta dichiarando incostituzionale l'art. 80 c. 19 l. 388/2000), non appare immune da censure, stante il suo carattere di prestazione essenziale, comunque volto a sopperire ad una necessità di base, seppure di natura economica"*. E che dunque sul punto *"non appare condivisibile il recente orientamento della Corte di Cassazione (non ancora consolidato e quindi non qualificabile come "diritto vivente")*, che con la sentenza 22261/2015 ha ritenuto non irragionevole subordinare il godimento dell'assegno sociale per gli stranieri alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo".

Caso analogo era stato oggetto di rinvio da parte del [Tribunale di Bologna, che, con ordinanza del 23 marzo 2015](#), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 l. 388/2000. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 180 del 15 luglio 2016 aveva però dichiarato manifestamente inammissibile la questione in quanto "il giudice rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla", della disciplina dettata dall'art. 20 c. 10 DL 112/2008 convertito con mod. dalla l. 133/2008 (per un approfondimento sul punto si [clicchi qui](#)).

Con questo nuovo rinvio la Corte sarà dunque chiamata ad esprimersi ancora una volta sulla legittimità della norma che subordina il beneficio dell'assegno sociale al requisito del possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo; sperando che questa volta la Corte riconosca, come affermato dal Tribunale di Bergamo, che risulta del tutto irragionevole "subordinare la prestazione al possesso di un requisito che presuppone l'esistenza di un minimo reddituale, alla cui mancanza la prestazione stessa dovrebbe sopperire".

Per un approfondimento relativamente al requisito dei dieci anni di residenza sul territorio dello stato [si clicchi qui](#)

5. Assegno maternità e bonus bebè: il tribunale di Torino rinvia alla Corte Costituzionale

Con ordinanza del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 488/1998 e dell'art. 74 d.lgs. 151/2001 per contrasto con on gli artt. 3, 10 comma 2 e 38 della Costituzione.

[Ordinanza](#)

[6. Il Consiglio di Stato cancella definitivamente la "supertassa" per i cittadini extra UE per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

La [sentenza](#) del 26 ottobre 2016 del Consiglio di Stato decreta, in modo definitivo, la cancellazione della "supertassa" per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno che era stata introdotta – nell'ambito del cd "pacchetto sicurezza" dell'allora Ministro degli Interni Maroni – con l'art. 5 comma 2-ter TUI e poi specificata con il DM 6 ottobre 2011.

Dopo che il TAR Lazio – a seguito del giudizio promosso da INCA e CGIL in ordine alla illegittimità del predetto DM – aveva investito con rinvio pregiudiziale la CGUE e dopo che questa, con [sentenza](#) 2.9.2015 in C-309/14, si era pronunciata nel senso della incompatibilità tra direttiva 2003/109 e la norma nazionale, il destino della supertassa era segnato; ma residuava un interrogativo di grande importanza al quale la sentenza del Consiglio di Stato doveva rispondere.

E infatti, posto che il giudizio di rinvio avanti la CGUE riguardava la sola incompatibilità tra norma nazionale e direttiva 2003/109, la tesi dell'amministrazione era che l'annullamento da parte del giudice amministrativo potesse riguardare la sola determinazione dell'importo dovuto per l'accesso al permesso di lungo periodo (200 euro) e non gli importi dovuti per i cd "permessi brevi" (80 o 100 euro a seconda della durata). Tanto che nei mesi scorsi correva voce di una bozza di nuovo decreto che avrebbe portato l'importo massimo da 200 euro a 118, lasciando intatti i restanti importi (bozza che ora andrà inevitabilmente cestinata). Tale tesi era basata anche su una argomentazione di ordine istituzionale perché la l'estensione degli obblighi di cui alla direttiva 2003/109 ai soggiorni di breve durata avrebbe finito per estendere le competenze delle

istituzioni europee all'ambito fiscale e dunque *“ben oltre gli ambiti definiti dai trattati e dal diritto derivato”*, in aperta violazione del principio di attribuzione sancito dall'art. 5 par. 2 TUE”.

La risposta del Consiglio di Stato è di particolare interesse perché non si limita a una interpretazione letterale della sentenza CGUE. Certamente, sotto il profilo letterale, è stato agevole per il Consiglio osservare che la CGUE ha inteso riferirsi *“consapevolmente e deliberatamente, per evidenti e ben motivate ragioni di ordine logico-sistematico, anche alla misura dei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo dei permessi di breve durata”*. Ma altrettanto importante è l'insistenza del Consiglio di Stato sulla nozione di *“effetto utile”* delle prescrizioni comunitarie: richiamando in proposito la [sentenza El Dridi](#) (28.4.11 in C-61/11) il Consiglio osserva che l'effetto che la direttiva 109 intende perseguire è quello di garantire la piena inclusione e la stabilizzazione dei cittadini di paesi terzi; conseguentemente, qualsiasi ostacolo che venga frapposto a questo percorso (ivi compreso il costo eccessivo dei permessi brevi che, sommandosi l'uno all'altro, consentono di pervenire al permesso a tempo indeterminato) deve essere rimosso: se così non fosse, infatti, ogni singolo stato potrebbe introdurre una normativa sugli altri permessi così restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel territorio per i cinque anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno della UE. Il diritto comunitario perderebbe così il suo *“effetto utile”*, rendendo puramente teorica la libertà di stabilirsi a tempo indeterminato che la direttiva stessa mira a proteggere. Ne possono derivare due considerazioni di grande rilievo. La prima è di tipo politico: con la sentenza in esame – un vero e proprio inno alla stabilizzazione e alla semplificazione – viene meno non solo la supertassa, ma anche la politica dell'immigrazione avviata nel 2002 e culminata con il pacchetto sicurezza del 2009 che era basata sul principio esattamente opposto: rendere più difficile la stabilizzazione dell'immigrato, introducendo quanti più ostacoli possibile di ordine finanziario o burocratico (dal contratto di soggiorno, ai tempi di rilascio, ai mille obblighi del datore di lavoro ecc.....). L'obbligo di porre fine a questa politica ha oggi l'autorevolissimo avallo del Consiglio di Stato.

La seconda considerazione, che meriterà più approfondite riflessioni da parte della dottrina, è che la nozione di *“effetto utile”* determina, nella prospettiva del Consiglio, una estensione di fatto delle competenze comunitarie, perché anche in settori non direttamente considerati dal Trattato possono annidarsi ostacoli al raggiungimento di detto effetto, con conseguente necessità di rimuoverli.

Secondo il Consiglio infatti *“la stretta interrelazione tra le competenze legislative degli Stati membri e quelle dell'Unione, nel diritto dell'immigrazione, rende del resto indispensabile e sempre più frequente la compenetrazione tra l'ordinamento eurounitario e quello nazionale, in un processo osmotico che induca il primo, da un lato a recepire progressivamente i valori di civiltà giuridica e di solidarietà sociale più elevati comuni alla maggior parte, se non a tutti, gli Stati membri, così innalzando il livello minimo di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti soggiorno asilo nell'ambito del territorio dell'unione e dall'altro il secondo a farsi plasmare e conformare dai principi del diritto dell'Unione quali enucleati dall'attività interpretativa della corte”*.

Cosa succederà ora?

Nelle ultime righe della sentenza, il Consiglio chiarisce l'assetto conseguente al groviglio giudiziario che si è venuto a creare; che può così riassumersi:

- l'annullamento del DM ha ovviamente effetti *ex tunc*, con la conseguenza che quanto pagato sinora è stato pagato senza titolo (e dunque può essere richiesto in restituzione, eventualmente tramite azione giudiziaria);
- le amministrazioni sono tuttavia tenute a rideterminare con apposito decreto i contributi *“ora per allora”* nel rispetto dei principi dettati dal diritto nazionale e eurounitario;

- le amministrazioni potranno anche stabilire *“nel rinnovato esercizio della loro discrezionalità an quomodo e quando degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto”*: ma tale ultima precisazione appare eccessivamente prudente, posto che, essendo venuta meno qualsiasi norma nazionale che consenta il pagamento, l’immigrato non è sicuramente vincolato ad attendere il “quando” della PA, ben potendo sin d’ora agire in giudizio per ottenere la restituzione della somma eccedente quella quota “proporzionale” (a quanto pagato dagli italiani per documenti analoghi) che la Corte europea ha ritenuto il limite massimo richiedibile allo straniero.

L’attenzione si sposta quindi sulla individuazione dell’importo “proporzionale”. In proposito, l’unica pronuncia sinora emessa ([Tribunale di Milano 8 luglio 2016](#)) ha ritenuto proporzionale l’importo previsto per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,5); la sentenza CGUE aveva indicato invece come riferimento il costo della carta di identità; l’amministrazione contesta tale riferimento assumendo l’esistenza di oneri di maggiore controllo a carico della stessa. La discussione sul punto è dunque aperta.

Fin qui il merito della decisione. Ma merita rilievo anche la prima parte della pronuncia in tema di legittimazione attiva.

Secondo il Consiglio di Stato, in adesione a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le associazioni sindacali sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto *“quando venga invocata la violazione di disposizioni poste a tutela dell’intera categoria”*. E questo è quanto accaduto nel caso di specie, ove il DM cit. – e il pagamento del contributo dallo stesso stabilito – coinvolge l’intera categoria dei lavoratori stranieri, essendo l’occupazione uno dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Tanto basta a legittimare l’organizzazione sindacale, che è *“la sintesi e non la somma dei singoli interessi facenti capo agli iscritti”*, a agire in proprio per la tutela di detto interesse collettivo.

Esclusa invece la legittimazione attiva di ASGI, che era intervenuta *“ad opponendum”* nel giudizio di appello, ma con motivazione di tutto favore per l’associazione: secondo il Consiglio infatti ASGI è *“titolare di un interesse, quantomeno morale, autonomo e non dipendente rispetto a quello fatto valere in primo grado dalle ricorrenti CGIL e INCA”*; per tal motivo avrebbe potuto (e dovuto) agire in primo grado nel termine decadenziale ordinario; non avendolo fatto, non può poi intervenire nel secondo grado. Dunque, un riconoscimento di legittimazione per ASGI che certamente potrà tornare utile a fronte di una giurisprudenza che in materia vede ancora pronunce contrastanti (in favore della legittimazione attiva di ASGI avanti il [TAR Veneto 18 dicembre 2014](#); per l’opposto orientamento cfr [TAR Liguria 4 aprile 2016](#)).

7. Il Tribunale di Piacenza riconosce il diritto all'assegno sociale a un titolare di permesso unico lavoro

Con ordinanza del 11 dicembre 2016 il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto il diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/95 e l'art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000.

[Ordinanza](#)

C. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Sicurezza sociale: la proposta di modifica della Commissione europea

Presentato il testo del documento della Commissione europea con la proposta di modifiche dei Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009.

Anticipata da [Politico](#), la proposta di revisione delle norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale era stata annunciata nel [programma di lavoro della Commissione per il 2016](#).

La Commissione – si legge nel comunicato stampa del 13 dicembre 2016 – propone di rafforzare le norme amministrative in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati, allo scopo di assicurarsi che le autorità nazionali dispongano di strumenti atti a consentire loro di verificare la situazione di tali lavoratori sotto il profilo della sicurezza sociale, e stabilisce procedure più chiare di collaborazione tra le autorità degli Stati membri per contrastare pratiche potenzialmente sleali o abusi.

Sono **quattro** gli ambiti in cui la Commissione intende aggiornare le norme attuali:

a. Indennità di disoccupazione

Le persone in cerca di lavoro possono esportare le indennità di disoccupazione, anziché per un periodo di 3 mesi come ora, per almeno 6 mesi. Ciò consentirà loro di avere maggiori possibilità di trovare lavoro e contribuirà a lottare contro la disoccupazione e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze a livello UE.

Il versamento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri (che risiedono in un paese, lavorano in un altro e tornano a casa almeno una volta alla settimana) incomberà in futuro allo Stato membro in cui essi hanno lavorato negli ultimi 12 mesi. In questo modo viene rispecchiato il principio secondo cui a erogare le prestazioni è lo Stato membro che ha riscosso i contributi. Gli Stati membri possono richiedere che una persona che diventa disoccupata abbia lavorato per almeno 3 mesi sul suo territorio prima di poter far valere l'esperienza maturata in un altro Stato membro per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione.

b. Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

La proposta chiarisce quali sono le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e quando i cittadini mobili possono richiedere tali prestazioni. Ciò assicurerà, nelle nostre società sempre più vecchie, una maggiore certezza del diritto per un numero crescente di cittadini che devono ricorrere all'assistenza di lungo periodo.

c. Accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni sociali

Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la proposta chiarisce che gli Stati membri possono decidere di non erogare prestazioni sociali ai cittadini mobili che sono economicamente inattivi, ossia che non lavorano né sono attivamente alla ricerca di un'occupazione, e non dispongono di un diritto di soggiorno legale sul loro territorio. I cittadini economicamente inattivi fruiscono di un regolare diritto di soggiorno soltanto quando dispongono di mezzi di sussistenza e di una piena copertura sanitaria.

d. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati

La Commissione propone di rafforzare le norme amministrative in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati, allo scopo di assicurarsi che le autorità nazionali dispongano di strumenti atti a consentire loro di verificare la situazione di tali lavoratori sotto il profilo della sicurezza sociale, e stabilisce procedure più chiare di collaborazione tra le autorità degli Stati membri per contrastare pratiche potenzialmente sleali o abusi.

Infine, la proposta non modifica le norme vigenti in materia di esportazione delle prestazioni per figli a carico. L'indicizzazione di tali prestazioni non è prevista: l'obbligo del pagamento degli assegni per figli a

carico continua a incombere al paese in cui lavorano il genitore o i genitori e l'importo di tali prestazioni non può essere modificato se il figlio risiede altrove. Nell'UE meno dell'1% delle prestazioni per figli a carico è esportato da uno Stato membro all'altro.

[La Comunicazione della Commissione europea](#)

[Il comunicato stampa completo](#)

[Domande e Risposte](#)

2. Documento operativo su stranieri e prestazioni sociali

Al seguente [link](#) è possibile trovare uno schema operativo che indica per ciascuna prestazione sociale i soggetti riconosciuti come beneficiari dalla normativa italiana e dalle circolari ministeriali nonché i soggetti che ne hanno diritto sulla base della normativa europea.

3. Contributo ASGI al CERD

Qui di seguito la "Submission of information" inviata al Comitato per l'eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD) dal Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani, un network di 101 NGO italiane, di cui anche ASGI fa parte, attive nel campo dei diritti umani.

[Il Rapporto](#)

[Per maggiori informazioni e il materiale dell'audizione](#)